

Ai sindaci dei Comuni della provincia di Modena
Invito a disporre l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo ex L.132/2018

➤ Preso atto che

- Il Decreto legge n.113/2018 ,convertito nella Legge n.132/2018, ha aggiunto il comma 1-bis all'art.4 Dlgs n.142/2015 secondo il quale , attualmente, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo “non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del DPR n.223/1989 e dell'art.6, comma 7, del Dlgs n.286/1998” (c.d. Testo Unico in materia di immigrazione);
- Il Sindaco di Palermo ha disposto la sospensione dell'applicazione della L.132/2018 rilevando . tra l'altro, che la Corte Costituzionale ha da tempo affermato (Sentenze nn. 148/2008,324/2006,432/2005, 252/2001, 203/1997) il principio secondo il quale “ lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona. In particolare ciò comporta il rispetto da parte del legislatore , del canone della ragionevolezza , espressione del principio di uguaglianza , che, in generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive” (così la Direttiva del Sindaco di Palermo del 21.12.2018);
- L'ASGI (Associazione studi giuridici sull'immigrazione) ha sottolineato la probabile illegittimità costituzionale della norma di cui al nuovo art. 4, comma 1-bis, Dlgs 142/2015, ove la norma stessa fosse intesa come effettivamente preclusiva all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo;
- Molti Sindaci, anche di diverso orientamento politico, hanno rilevato come, dato che gli stranieri richiedenti asilo e possessori di protezione umanitaria “ sono e rimangono sul territorio comunale, l'effetto del Decreto è quello di farle scomparire dal sistema di controllo, gestione e integrazione, con un forte rischio di marginalità e di incremento di illegalità e insicurezza per tutti” (così , ad esempio, il Sindaco di Cremona) . Tale preoccupazione è stata condivisa anche dal direttivo nazionale dell'Anci tenutosi il 10 gennaio 2019 che ha disposto sulla materia un approfondimento tecnico teso in ogni caso ad evitare che i Comuni non possano conoscere i dati anagrafici delle persone presenti sul territorio;
- La norma di cui all'art. 6 , comma 7, Dlgs 286/1998 (testo Unico dell'Immigrazione) non abrogata dalla legge 132/2018, dispone che “ le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani”, risultando quindi evidente che la preclusione assoluta all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo sarebbe in totale contraddizione con una legge precedente;
- Le Linee guida dell'anno 2014 elaborate col contributo del Ministero dell'Interno a proposito del diritto all'iscrizione anagrafica , indicano che “Devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri , in aggiunta alla dimora abituale ed alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l'iscrizione anagrafica “ (cfr. Circolari Ministero dell'Interno n.8 del 1995, n.2 del 1997);

➤ **Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, che**

- L'iscrizione anagrafica è considerata dal nostro ordinamento un diritto soggettivo a fronte del quale non è concepibile un divieto normativo implicito – cioè non disciplinato da specifiche norme. La norma di cui al ricordato art. 4, comma 1-bis , Dlgs 142/2017 come oggi vigente non deve essere ritenuta pertanto preclusiva in via assoluta del diritto all'iscrizione anagrafica ma soltanto preclusiva dell'iscrizione anagrafica solo sulla base del permesso di soggiorno rilasciato a seguito della domanda di asilo.
- La condizione indispensabile, risultando la quale diviene obbligatoria l'iscrizione anagrafica dello straniero richiedente asilo, riguarda non tanto il documento "permesso di soggiorno" ma solamente la dimostrazione della "regolare presenza dello straniero sul territorio dello Stato". Tale presenza è dimostrata dall'esibizione sia del c.d. modello C/3 - col quale si chiede la protezione all'arrivo sul territorio nazionale - oppure tramite la documentazione relativa all'identificazione effettuata dalla questura al momento della presentazione della domanda di asilo ;
- Ne consegue che l'unica interpretazione plausibile costituzionalmente orientata della complessa normativa presa qui in esame consente quindi di ritenere pacifico il diritto del richiedente asilo all'iscrizione anagrafica per il solo fatto di esibire all'ufficiale di anagrafe il cosiddetto modello C /3 ovvero la documentazione relativa all'identificazione effettuata dalla questura al momento della presentazione della domanda di asilo .

CDC invita pertanto ogni Sindaco/a della provincia di Modena, aderendo alla valutazione giuridica come sopra espressa e motivata, a disporre l'obbligo – al verificarsi delle condizioni evidenziate - di iscrizione anagrafica del richiedente asilo dimorante sul proprio territorio. Ciò senza alcuna disapplicazione della L. 132/2018.

ANPI, ARCI, CGIL, CDC, TAM TAM di Pace, Provincia di Modena